



COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

Assessorato Bilancio e Programmazione Economica

Regolamento
per la tenuta dell'albo delle Associazioni
operanti sul territorio

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 23.05.2003;

E' stato affisso all'albo pretorio comunale il 3 giugno 2003;

E' entrato in vigore il giorno 1° luglio 2003.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sommario

<i>Art. 1 – Finalità</i>	2
<i>Art. 2 – Istituzione dell’Albo e requisiti per l’iscrizione</i>	2
<i>Art. 3 – Modalità di registrazione</i>	2
<i>Art. 4 – Revisione dell’albo</i>	3
<i>Art. 5 – Pubblicità</i>	3
<i>Art. 6 – Diritti delle associazioni</i>	4
<i>Art. 7 – Convenzioni con associazioni</i>	4
<i>Art. 8 – Trattamento dati personali</i>	4
<i>Art. 9 - Disposizioni transitorie</i>	5

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.
2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 43 del vigente statuto comunale, le modalità per conferire il formale riconoscimento a tutte le associazioni operanti sul territorio, comprese le sezioni di quelle con rilevanza sovra comunale, mediante la registrazione in un apposito albo comunale.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo e requisiti per l'iscrizione

1. È istituito l'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio.
2. Alla tenuta dell'albo provvede il Settore Ragioneria.
3. Possono chiedere la registrazione nell'albo le associazioni e le fondazioni operanti nell'ambito comunale regolarmente costituite con atto scritto, riconosciute e non riconosciute e che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere registrate le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
4. Nell'atto costitutivo deve essere previsto tutto quanto stabilito dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume. È ammessa la registrazione anche di comitati ed altri enti costituiti con atto scritto nel quel, tra l'altro, deve essere indicata la sede legale ed un referente.
5. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a. *Sezione Prima*: associazioni che perseguono finalità di promozione sociale (finalità di carattere sociale, civile, culturale, sportivo e di ricerca etica e spirituale) a favore di associati o di terzi che non hanno scopo di lucro;
 - b. *Sezione Seconda*: associazioni indicate nell'art. 2, commi 2 e 3 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati, associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla missione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale).

Art. 3 – Modalità di registrazione

1. La domanda di registrazione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, ove esistente, dai quali risulti il legale rappresentante e la sede dell'associazione; le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di registrazione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata

- del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale, con l' indicazione del nominativo del legale rappresentante e della sede;
- b. per gli enti privati che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica: certificato di iscrizione nell'apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia o nel nuovo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, (tali certificazioni possono essere sostituite con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
 - c. l'eventuale certificato di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o nell'albo regionale delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, (tali certificazioni possono essere sostituite con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
2. Le domande per le iscrizioni *possono* pervenire *in qualsiasi* periodo di ogni anno.
 3. Il Comune predispose un modello di domanda di registrazione contenente anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 4. La registrazione nella sezione prima o seconda dell'albo viene disposta con determinazione del responsabile del servizio, previa verifica dei necessari requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Ogni richiesta di integrazione di documentazione eventualmente mancante sospende il termine di cui al periodo precedente fino alla produzione di quanto necessario al perfezionamento della pratica.

Art. 4 – Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta la registrazione, viene stabilita un revisione triennale dell'albo stesso, in previsione della quale il responsabile del servizio invita, con raccomandata A.R., le associazioni già iscritte ad inviare al Comune, entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati. In sede di prima applicazione la prima revisione triennale verrà effettuata entro il 31.07.2005.
2. Ogni associazione registrata nell'atto comunale assume comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni mutamento degli elementi identificativi forniti all'atto della domanda di inserimento nell'albo.
3. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari o non risponda alla richiesta di cui al comma 1 del presente articolo nel termine assegnato, si procede alla cancellazione dall'albo o al passaggio da una all'altra delle due sezioni mediante determinazione del responsabile del servizio. Fino all'emanazione di tale determinazione è possibile tener conto delle lettere pervenute fuori termine. La cancellazione dall'albo o il passaggio nella sezione seconda dell'albo stesso comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali di cui al successivo articolo 7 in corso con il Comune.

Art. 5 – Pubblicità

1. A seguito della prima formazione dell'albo ed in occasione delle revisioni triennali il Comune cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni dell'elenco delle associazioni registrate nell'albo, limitandosi ad indicarne la sola denominazione.

2. Chiunque può consultare l'albo delle associazioni che è pubblico.

Art. 6 – Diritti delle associazioni

1. Alle associazioni registrate nell'albo è riconosciuto il diritto di essere consultate, a richiesta, in ordine alle iniziative del Comune nel settore in cui esse operano, nonché alle scelte amministrative in materia di associazionismo.
2. Il regolamento comunale che detta i criteri, le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e d enti privati, adottato in esecuzione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce anche in quali casi ed a quali condizioni il Comune può erogare, alle associazioni regolarmente registrate, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi all'espletamento dell'attività associativa, nonché mettere a loro disposizione, a titolo di sostegno in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito, ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8 e 9 dello statuto comunale. Tale regolamento, in particolare, dovrà precisare la forma richiesta per l'atto costitutivo dell'Ente come condizione per accedere alle provvidenze economiche sopra indicate e le altre formalità necessarie.

Art. 7 – Convenzioni con associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il comune può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con gli enti privati registrati nella sezione prima dell'albo, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto delle condizioni in tali norme previste.
2. In ogni caso, tra le clausole inderogabili espressamente previste nelle convenzioni, devono essere inseriti il termine di durata del rapporto , i casi e le modalità di recesso, nonché disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità.
3. La durata del rapporto è fissata al massimo in 6 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art. 8 – Trattamento dati personali

1. Al fine della gestione delle attività previste dal presente regolamento è consentito il trattamento dei dati concernenti le persone giuridiche, gli enti, associazioni o comitati; dei dati personali degli aderenti alle suddette associazioni, che risultino strettamente necessari e pertinenti ai fini della registrazione nell'albo, di tipo comune e sensibile (limitatamente a quelli idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).
2. È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni e sensibili degli aderenti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, da esercitarsi nei limiti stabiliti dall'art. 24 della legge 241/90 e dall'art. 16 del D.lgs. 135/99.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento comunale per la tenuta dell'Albo delle associazioni operanti sul territorio approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 10.10.2001.

L'elenco degli enti già registrati nell'albo istituito ai sensi del vecchio regolamento comunale conserva efficacia ed è integrato d'ufficio con la registrazione degli enti che, pur avendo presentato specifica domanda, non sono stati iscritti per carenza della documentazione inoltrata, qualora, in virtù del presente regolamento, tale documentazione non fosse più richiesta.